



GIUNTA REGIONALE

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

**Giudizio n° 3016 del 14/03/2019**

**Prot n° 2017216725 del 18/08/2017**

**Ditta proponente** CTIP BLU SRL

**Oggetto** Realizzazione impianto produzione biometano da digestione anaerobica fonti rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per produzione di compost e riutilizzo acque-Esame a seguito di integrazioni Giudizio2981del4.12.18(preavviso rigetto)

**Comune dell'intervento** MOSCIANO SANT'ANGEL *Località*

**Tipo procedimento** VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

**Tipologia progettuale**

**Presenti** (in seconda convocazione)

*Direttore Generale*

*Dirigente Servizio Valutazione Ambientale* ing. D. Longhi (Presidente delegato)

*Dirigente Servizio Governo del Territorio* ing. P. De Iulis (delegato)

*Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria* dott. D. Ciamponi (delegato)

*Dirigente Servizio Risorse del Territorio*

*Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque* dott.ssa S. Di Giuseppe

*Dirigente Servizio OO.MM a Acque Marine*

*Segretario Gen. Autorità Bacino*

*Dirigente ARTA* dott.ssa Di Croce (delegata)

*Dirigente Servizio Rifiuti:* dott. F. Gerardini

*Dirigente Servizio Sanità Vet. Ingiene e Sicurezza Alimenti*

*Dirigente Genio Civile AQ-TE* geol. A. Vernieri

*Dirigente Genio Civile CH-PE*

*Esperti esterni in materia ambientale*



**Relazione istruttoria**

Istruttore

dott. Scoccia



GIUNTA REGIONALE

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta CTIP BLU SRL

per l'intervento avente per oggetto:

Realizzazione impianto produzione biometano da digestione anaerobica fonti rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per produzione di compost e riutilizzo acque-Esame a seguito di integrazioni Giudizio 2981 del 4.12.18 (preavviso rigetto)

da realizzarsi nel Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO

### **IL COMITATO CCR-VIA**

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019 resa in data 23 gennaio 2019 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 06 Marzo 2019

Considerata la vigenza di un nuovo quadro normativo di cui alla deliberazione n. 110/08 avente ad oggetto "D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. - Art. 199 co. 8 - LR 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 9 e 11, co. 1 - DGR n. 226 del 12/04/2016 - DGR n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione integrata dei rifiuti (PRGR). Aggiornamento " adottata dall'Organo consiliare in data 02.07.2018 e con la quale è stato approvato il Piano di Gestione dei Rifiuti nel testo risultante dalla procedura di formazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 e dell'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006.

### **ESPRIME IL SEGUENTE PARERE**

In considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019, richiamata in premessa, si ritengono decadute le motivazioni che hanno condotto all'avvio del procedimento di archiviazione, di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., disposto con Giudizio n. 2981 del 04/12/2018 e pertanto, il procedimento in capo alla ditta CTIP BLU si intende riavviato.

Si rappresenta, inoltre, che la Ditta proponente dovrà verificare il rispetto dei criteri localizzativi di cui alla richiamata Deliberazione n. 110/08 del 02.07.2018.

I presenti si esprimono all'unanimità

ing. D. Longhi (Presidente delegato)

ing. P. De Iulis (delegato)

dott. D. Ciamponi (delegato)

dott.ssa S. Di Giuseppe

dott. F. Gerardini

geol. A. Vernieri

dott.ssa Di Croce (delegata)

dott.ssa M. Taranta

(segretario verbalizzante)





**Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica  
Progetto**

**Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A.  
Realizzazione di impianto di produzione di biometano – CTIP Blu S.r.l.**

**Oggetto**

<b>Titolo dell'intervento:</b>	Realizzazione di impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica di fonti rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque
<b>Descrizione sintetica del progetto fornita dal proponente</b>	La Società CTIP BLU Srl intende realizzare nel comune di MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) un impianto di produzione di biometano dalla digestione anaerobica fonti rinnovabili - matrici organiche biodegradabili provenienti da scarti dell'agro-industria e dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU, per circa 48.000 ton/anno in ingresso). L'impianto prevede inoltre: - una sezione di compostaggio del digestato solido che residua dal processo principale di digestione anaerobica, che si configura come operazione di recupero di tipo R3. L'esercizio della sezione di compostaggio potrà essere modulato / sospeso, in funzione della garanzia di operatività del CIRSU. - una sezione di depurazione del digestato liquido, finalizzata alla produzione di acque riutilizzabili dal Consorzio di Bonifica Nord.
<b>Azienda Proponente:</b>	CTIP Blu S.r.l.
<b>Procedura:</b>	Valutazione di Impatto Ambientale

**Localizzazione del Progetto**

Comune:	MOSCIANO SANT'ANGELO
Provincia:	TERAMO
Altri Comuni Interessati:	-
Rif. catastali	Foglio n. 52 – Particelle 84, 89, 91, 101, 188, 189, 192, 194, 196

**Definizione della Procedura**

L'intervento è sottoposto alla procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s. m. i.:	SI
L'intervento è sottoposto a Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA):	NO
L'intervento VINCA è di competenza regionale?	NO
La procedura prevede il N.O.BB.AA.:	NO
Il N.O.BB.AA. è di competenza regionale?	NO
Categoria di IPPC:	Punto 5.3 – Allegato I – D.Lgs. 59/2005
Ricade in un'area protetta:	NO
È un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004:	NO
S.I.C.	NO
Z.P.S.	NO
Categoria degli Allegati III e IV del D.Lgs. 152/2006	pt. 7, lett. z.b) – All. IV - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

**Contenuti Istruttoria**

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- I. Anagrafica del progetto
- II. Quadro di riferimento programmatico
- III. Quadro di riferimento progettuale
- IV. Quadro di riferimento ambientale
- V. Osservazioni
- VI. Conclusioni

**Referenti della Direzione**

Titolare Istruttoria:

Dott. Domenico Scoccia *Scoccia*

Gruppo di lavoro istruttorio

Dott.ssa Alessandra Di Domenico

*Alessandra Di Domenico*



## SEZIONE I ANAGRAFICA DEL PROGETTO

### 1. Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Mansueti Alberto
Telefono	3357327060
e-mail / PEC	alberto@cicloblu.it / ctipblu@legalmail.it

### 2. Estensore dello Studio

Studio professionista	Studio Brandelli
Cognome e nome	Brandelli Giovanna
Albo Professionale e N. iscrizione	Ordine Ingegneri Provincia di Pescara n. 1165
Telefono	0859047212
e-mail / PEC	info@studiobrandelli.it / giovanna.brandelli@ingpec.eu

### 3. Avvio della Procedura

Avviso al pubblico e avvio procedura	Pubblicazione del 29/09/2017
Riapertura termini osservazioni Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale	Con nota prot. n. RA/284003 del 07/11/2017 il termine di riapertura per le osservazioni (60 gg) è stato fissato a partire dal 31/10/2017 (con scadenza al 02/01/2018), data di acquisizione in atti delle ultime integrazioni documentali pervenute, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs 152/2006.

### 4. Osservazioni Pervenute

- Nei termini di pubblicazione (60 giorni dalla riapertura dei termini) sono pervenute le seguenti osservazioni:
- In data 21/12/2017 (prot. n. RA/326804 del 21/12/2017) sono pervenute le osservazioni da parte della Deco S.p.A.;
  - In data 28/12/2017 (prot. n. RA/330215 del 28/12/2017) sono pervenute le osservazioni da parte della Provincia di Teramo;
  - In data 29/12/2017 (prot. n. RA/331223 del 29/12/2017) sono pervenute le osservazioni da parte del Consorzio di Bonifica Nord;
  - In data 02/01/2018 (prot. n. RA/40 del 02/01/2018) sono pervenute le osservazioni da parte di Comitato della Stazione e Comitato Selva Piana "Sana e Pulita";
  - In data 02/01/2018 (prot. n. RA/60 del 02/01/2018) sono pervenute le osservazioni da parte del Comune di Mosciano Sant'Angelo;
  - In data 02/01/2018 (prot. n. RA/307 del 02/01/2018) sono pervenute le osservazioni da parte della Cobeco Costruzioni S.r.l. – Gruppo Beccaceci;
  - In data 15/01/2018 (prot. n. RA/9472 del 15/01/2018) sono pervenute le osservazioni da parte di Nuovo Senso Civico;
  - In data 19/02/2018 (prot. n. RA/48105 del 19/02/2018) sono pervenute le osservazioni da parte di ARTA Distretto Teramo che erroneamente non erano pervenute al Servizio Valutazioni Ambientali.

In data 07/02/2018 la ditta chiede il blocco dello sportello dopo aver caricato le controdeduzioni alle osservazioni (acquisizione in atti prot. n. RA/36428 del 08/02/2018).

### 5. Iter Amministrativo

Acquisizione in atti domanda	Prot. n. RA/216725 del 18/08/2017
Richiesta adeguamento documentazione ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e sospensione procedura	Con nota prot. n. RA/219703 del 23/08/2017 l'Autorità Competente chiede alla ditta di adeguare la documentazione presentata ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006.
Integrazioni per completezza documentazione e riattivazione	Con pec del 24/08/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/220650 del 24/08/2017, la ditta risponde alla nota di richiesta adeguamento



procedura	<p>documentazione.</p> <p>Con pec del 29/08/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/223618 del 29/08/2017, la ditta chiede di poter inserire le integrazioni.</p> <p>Con pec del 30/08/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/224523 del 30/08/2017, la ditta comunica il completamento delle operazioni di caricamento dei files (documentazione AU) e chiede la riattivazione della procedura.</p> <p>Con nota prot. n. RA/225265 del 31/08/2017, l'Autorità Competente comunica l'avvenuta riattivazione della procedura.</p>
Comunicazione Enti ed Amministrazioni coinvolte	<p>Con nota prot. n. RA/226320 del 01/09/2017 l'Autorità Competente comunica a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati al progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione.</p>
Integrazioni per completezza documentazione	<p>Con nota prot. n. RA/236875 del 14/09/2017, il Genio Civile di Teramo fa richiesta integrazioni riguardo cartografia di inquadramento territoriale e cartografia catastale.</p> <p>Con pec del 14/09/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/237865 e RA/237870 del 14/09/2017, la ditta invia riscontro alla richiesta di integrazioni del Genio Civile di Teramo.</p> <p>Con pec del 22/09/2017, acquisita in atti con nota prot. n. RA/244807 del 22/09/2017, la ditta invia riscontro alla richiesta di integrazioni del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA riguardo il procedimento di AU.</p> <p>Con pec del 25/09/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/245849 del 25/09/2017, la ditta chiede di poter inserire le integrazioni.</p> <p>Con pec del 26/09/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/246646 del 26/09/2017, la ditta comunica il completamento delle operazioni di caricamento dei files.</p> <p>Con prot. n. RA/251463 del 02/10/2017, il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA comunica la completezza formale dell'istanza di AU.</p>
Integrazioni per completezza documentazione (Comune)	<p>Con pec del 29/09/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/251320 del 02/10/2017, l'Ufficio Area Tecnica – Urbanistica del Comune di Mosciano Sant'Angelo fa richiesta di integrazione documentale riguardo alcuni aspetti urbanistici.</p> <p>Con pec del 30/09/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/251296 del 02/10/2017, il Comune di Mosciano Sant'Angelo fa richiesta di integrazione documentale riguardo le emissioni in atmosfera e l'impatto odorigeno.</p> <p>Con pec del 19/10/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/268647 del 20/10/2017, la ditta invia riscontro alla richiesta di integrazioni del 29/09/2017.</p> <p>Con pec del 28/10/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/276244 del 30/10/2017, la ditta invia riscontro alla richiesta di integrazioni del 30/09/2017.</p>
Integrazioni per completezza documentazione (Genio Civile Teramo)	<p>Con nota prot. n. RA/250229 del 29/09/2017, il Genio Civile di Teramo fa richiesta di chiarimenti riguardo l'occupazione di aree del demanio idrico e studio di compatibilità idraulica.</p> <p>Con pec del 30/10/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/277295 del 31/10/2017, la ditta trasmette le integrazioni richieste relative alla descrizione tecnica e allo studio di compatibilità idraulica sulle aree interessate dalla linea acque di connessione alla rete del Consorzio di Bonifica Nord.</p>
Integrazioni documentali pervenute oltre i termini	<p>Con nota prot. n. RA/285625 del 09/11/2017, il Genio Civile di Teramo chiede nuovamente la documentazione già oggetto di richiesta nella nota prot. n. RA/250229 del 29/09/2017.</p>



Parere Archeologica Soprintendenza	Con pec del 05/12/2017, acquisita in atti con nota prot. n. RA/309659 del 05/12/2017, la ditta trasmette il parere favorevole alla valutazione del progetto rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica.
Prima riunione della Conferenza dei Servizi	Con nota prot. n. 7811 del 11/01/2018 è stata convocata la prima riunione della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 15/02/2018.
Note e pareri pervenuti per la prima riunione della Conferenza dei Servizi	- Centria Reti Gas S.r.l., acquisita in atti con prot. n. RA/40614 del 12/02/2018; - Consorzio Bonifica Nord, acquisita in atti con prot. n. RA/45927 del 15/02/2018.
Integrazioni a seguito della Conferenza dei Servizi	Con pec del 16/02/2018, acquisita in atti con nota prot. n. RA/47971 del 19/02/2018, la ditta chiede la chiusura dello sportello dopo aver caricato i documenti come da esito della CdS.
Richiesta sospensione e precedente giudizio CCR-VIA	Con nota prot. n. 109797/18 del 17/04/2018 la ditta ha chiesto la sospensione del procedimento al fine di chiarire il quadro normativo alla luce della nuova L.R. 5/2018 riguardante il P.R.G.R. Il CCR-VIA con giudizio n. 2893 del 19/04/2018 ha concesso la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a 180 giorni.
Richiesta riattivazione procedimento e successivo ritiro	Con pec del 06/07/2018, acquisita in atti con nota prot. n. RA/193868 del 09/07/2018, la Ditta ha richiesto la riattivazione del procedimento. A seguito di comunicazioni intercorse per le vie brevi, con pec del 18/07/2018, acquisita in atti con nota prot. n. RA/205486 del 19/07/2018, la Ditta ritira la richiesta di cui alla precedente nota.
Altra documentazione integrativa	Con pec del 09/10/2018, acquisita in atti con nota prot. n. RA/278430 del 09/10/2018, la ditta chiede la chiusura dello sportello dopo aver caricato la documentazione integrativa.
Richiesta proroga sospensione procedimento	Con pec del 16/10/2018, acquisita in atti con nota prot. n. RA/193868 del 09/07/2018, la Ditta ha richiesto la proroga di sospensione del procedimento.
Giudizio CCR-VIA n. 2981/18	Il CCR-VIA con giudizio n. 2981 del 04/12/2018 ha espresso parere di "Preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/90".
Riscontro avverso giudizio CCR-VIA n. 2981/18	Con nota acquisita in atti al prot. n. 359856 del 21/12/2018, la Ditta ha riscontrato il parere CCR-VIA n. 2981/18.
Oneri istruttori	Versati € 8.988,70

## COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA

Il CCR-VIA con giudizio n. 2981 del 04/12/2018 ha espresso parere di "PREAVVISO DI RIGETTO AI SENSI DELL'ART. 10-BIS DELLA L. 241/90: in via preliminare ed assorbente si ritiene non superato il criterio localizzativo ostativo (escludente) di cui alla tab. 18.6.1 - Gruppo C (distanza centro abitato) della L.R. 5/2018.

*Ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90, si rende noto che la Ditta richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi sopra indicati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica del presente giudizio".*

In data 10/12/2018, con nota prot. n. 346376/18, veniva trasmesso alla Ditta il Giudizio del CCR-VIA n. 2981 del 04/12/2018 comunicando quanto segue: "considerato l'esito del giudizio rilasciato dal CCR-VIA con la presente è a comunicare che, ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/90, entro 10 gg dal ricevimento della presente la S.V. ha diritto a presentare, memorie e/o osservazioni corredate da documenti. Trascorso inutilmente, il suddetto termine si procederà all'archiviazione dell'istanza"

Si riporta, di seguito, lo stralcio della relazione istruttoria, posta all'attenzione del Comitato VIA nel corso della riunione del 04.12.2018 relativa al Piano Regionale Gestione Rifiuti:



### Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (L.R. 45/07)

Nello SIA si riferisce che il Piano non ancora individua i requisiti per le strutture di gestione anaerobica e quindi si è fatto riferimento alla localizzazione di strutture di supporto per la raccolta differenziata e ad altri impianti di trattamento rifiuto. Dall'analisi di coerenza con i criteri localizzativi del Piano Gestione Rifiuti (L.R. 45/2007) è emerso che: il sito ricade in area produttiva e non in zona agricola; l'impianto dista oltre 500 metri dal più vicino nucleo abitato (Fig. 1); non sono presenti funzioni sensibili nei dintorni, mentre il sito è prossimo alle aree a maggiore produzione di rifiuti (centro abitato e area industriale/servizi) e ad una discarica presente nel Comune di Notaresco; l'area è servita di tutte le infrastrutture stradali e tecnologiche.

Tuttavia, si evidenzia che, come riportato nello studio di impatto odorigeno, uno dei ricettori più prossimi è costituito da un'abitazione sparsa che dista 455 m dall'impianto.

Nello SIA è stata, inoltre, riportata in Appendice 2 la valutazione della coerenza con i criteri localizzativi del Nuovo Piano di Gestione Rifiuti (all'epoca in fase di VAS; si rimanda allo SIA per tale analisi), sebbene da tale tabella non risultino evidenziate le criticità localizzative dell'impianto in riferimento a tali criteri, in particolare per quanto riguarda la distanza dell'impianto da centri e nuclei abitati. L'impianto, infatti, rientra nella tipologia C della Tabella 18.2-1 per la quale la L.R. 5/18 stabilisce una distanza minima da centri abitati pari a 1500 m (criterio escludente). Tuttavia, nella nota integrativa prot. n. RA/278430 del 09/10/2018, in riferimento alle case più prossime all'impianto, la Ditta afferma che:

*“Il Codice della Strada definisce come centro abitato (art. 3, comma 1, punto 8) “insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”.*

*Inoltre la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 29 dicembre 1997, n. 6709/97 stabilisce “La delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale di «raggruppamento continuo». Pertanto detti fabbricati debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i fabbricati quindi possono essere intervallati solo da: «strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico» con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili, etc.”*

e che pertanto “il gruppo di case indicato dal Comune non è un centro abitato”.

Sarebbe, tuttavia, opportuno verificare la distanza dei centri abitati di Selva Piana e Case Rovano (nel Comune di Mosciano Sant'Angelo) e di Grasciano (nel Comune di Morro D'Oro) che sembrerebbero comunque ricadere entro i 1500 m dal perimetro dell'impianto.

## **DOCUMENTAZIONE FORNITA DALLA DITTA IN RISCONTRO ALLA RICHIESTA FORMULATA CON GIUDIZIO n. 2981**

La ditta CTIP BLU in data 21/12/2018 ha inviato una nota, acquisita al ns. prot. n. 359856 del 21/12/2018, avente per oggetto *“Controdeduzioni avverso il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990”* in cui lo studio legale Project Lex, per conto della Ditta, esprime opposizioni in merito ai seguenti punti:

- 1) **Cogenza dell'attuale Piano dei Rifiuti approvato con la Delibera Consiliare 110/8 del 2/7/2018:**  
*“Preliminarmente deve evidenziarsi che a seguito della Deliberazione Consiliare 110/8 del 02.07.2018 il Piano dei Rifiuti oggi vigente è lo stesso che aveva superato la procedura di VAS (ovvero quello adottato dalla Giunta con DGR 440 del 11/08/2017) e rispetto al quale il progetto in PAUR era assolutamente compatibile”;*
- 2) **In ogni caso, nullità e/o inidoneità della L.R. 5/2018 a modificare il piano dei rifiuti approvato dal Consiglio Regionale all'esito della procedura di VAS;**
- 3) **In subordine, obbligatorietà di accoglimento della domanda di sospensione del procedimento avanzata dalla Società titolare del progetto,** specificando, tra l'altro, che *“(i) quando il procedimento è stato avviato il progetto era pienamente conforme alle regole pro tempore vigenti e che (ii) solo successivamente (e del tutto arbitrariamente) la L.R. 5/2018 ha inteso cambiare tali regole e che (iii) questo cambiamento è l'unico motivo da cui dipende il preavviso di rigetto”.*



La nota conclude come segue: “per i suesposti motivi, si invita Codesto Ufficio a voler annullare il preavviso di rigetto ed a concludere il procedimento senza tenere conto della L.R. 5/2018 o, in subordine, di sospendere lo stesso procedimento in attesa del verificarsi del primo tra i due seguenti eventi: (i) revisione/abrogazione da parte del Consiglio regionale della suddetta L.R. 5/2018 oppure (ii) pronuncia della Corte Costituzionale sul ricorso della P.C.M. infra citato”.


### **SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n. 28/2019**

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 10 del 06/03/2019)

In data 12 Marzo 2019, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso la sentenza n. 28/2019 della Corte Costituzionale in merito al ricorso n. 28/2018 avverso LR n. 5 del 23.01.2018 “Norme a sostegno dell'economia circolare – Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)”. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della Legge della Regione Abruzzo del 23 gennaio 2018, n. 5, nonché, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della Legge 87/1953, dell'art. 11 comma 4-bis della LR del 19 dicembre 2007 n. 45. La sentenza, resa in data 23 gennaio 2019, è stata depositata in data 28 febbraio 2019 e, da ultimo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 06.03.2019. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Sentenza della Corte Costituzionale che si allega alla presente Istruttoria Tecnica, vedi **Allegato 1**, che verrà integralmente letta in sede di CCR-VIA.


### **Referenti della Direzione**

Titolare Istruttoria:

Dott. Domenico Scoccia 

Gruppo di lavoro istruttorio:

Dott.ssa Alessandra Di Domenica



Si Allegano:

1. Allegato 01 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019.



# ALLEGATO 1



## CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **28/2019**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente **LATTANZI** - Redattore **BARBERA**

Udienza Pubblica del **22/01/2019** Decisione del **23/01/2019**

Deposito del **28/02/2019** Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Art. 2, della legge della Regione Abruzzo 23/01/2018, n. 5, nonché dell'adeguato piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, composta dagli Allegati a tale legge.

Massime:

Atti decisi: **ric. 28/2018**

## SENTENZA N. 28

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonché dell'adeguato piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, composto dagli Allegati a tale legge, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso



notificato il 23-26 marzo 2018, depositato in cancelleria il 28 marzo 2018, iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nella udienza pubblica del 22 gennaio 2019 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefania Valeri per la Regione Abruzzo.

### *Ritenuto in fatto*

1. Con ricorso notificato il 23-26 marzo 2018 e depositato il 28 marzo 2018 (reg. ric. N. 28 del 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonché dell'adeguato piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, composto dagli Allegati a tale legge.

1.1. Il ricorrente ha sostenuto anzitutto che la disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché il principio generale di «primarietà dell'ambiente».

La disciplina dei rifiuti, infatti, attiene alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di esclusiva competenza dello Stato, cui spetta pertanto la fissazione di livelli minimi di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale. In tal senso, l'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), prevede che per l'approvazione dei piani regionali si applichi la procedura in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), previa acquisizione dei pareri degli enti territoriali coinvolti e con le opportune forme di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati; secondo il ricorrente, pertanto, la legge statale avrebbe implicitamente – ma chiaramente – previsto che lo strumento per l'adozione del piano sia costituito da un atto amministrativo e non da una legge, onde consentire una compiuta valutazione degli interessi ambientali ad esso sottesi, di cui dare conto nella motivazione dell'atto conclusivo.

L'adeguamento del piano regionale con legge, anziché con atto amministrativo, sarebbe dunque illegittimo per contrasto con la «riserva di amministrazione» stabilita dal legislatore statale a presidio degli interessi ambientali coinvolti nelle politiche di gestione dei rifiuti nel territorio.

1.2.– Con una seconda censura il ricorrente ha poi dedotto la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016 (Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati), attuativo del primo.

Tali norme statali fissano precisi criteri di riparto delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti.



In particolare, l'art. 35 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri determini, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, la capacità complessiva di trattamento dei rifiuti degli impianti di incenerimento autorizzati nel territorio nazionale, onde consentire la realizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti su scala nazionale, anche nell'ottica del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclaggio.

Il d.P.C.m. 10 agosto 2016, poi, attua tale previsione nell'adempimento di una funzione amministrativa di tipo programmatico; esso provvede, fra l'altro, a stimare il fabbisogno di incenerimento per ogni Regione, necessario a chiudere il ciclo dei rifiuti con la minimizzazione del ricorso alla discarica, in misura che può essere, se del caso, modificata soltanto in occasione di adeguamento del piano regionale, ovvero in presenza di motivate e documentate necessità.

Ad avviso del ricorrente, il piano approvato con la disposizione regionale impugnata si porrebbe in contrasto con le previsioni del citato d.P.C.m., modificando il fabbisogno in assenza dei presupposti per la relativa richiesta e contenendo previsioni di smaltimento non plausibili e motivate in termini inadeguati.

1.3.– Con un terzo profilo di censura, infine, il ricorrente ha sostenuto che il piano regionale, prevedendo un ingente ricorso allo smaltimento in discarica in sostituzione dell'incenerimento con recupero energetico, pure previsto dal menzionato d.P.C.m., si porrebbe in contrasto con la «gerarchia dei rifiuti» stabilita dall'art. 179, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, con conseguente ulteriore violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

2.– Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo deducendo l'infondatezza del ricorso.

2.1.– In relazione alla prima censura, la resistente ha rilevato che già il precedente piano era parte integrante di una legge regionale (la legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, recante «Norme per la gestione integrata dei rifiuti») che lo conteneva come allegato.

Era poi intervenuta la legge della Regione Abruzzo 29 dicembre 2011, n. 44, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)», – che, aggiungendo il comma 4-bis all'art. 11 della citata legge regionale n. 45 del 2007, stabiliva una riserva di legge per l'adeguamento del piano regionale dei rifiuti; e nessuna di tali disposizioni era mai stata fatta oggetto di dubbi di costituzionalità.

Posti tali rilievi, la Regione ha comunque contestato l'assunto in base al quale l'art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006 conterrebbe una «riserva di amministrazione» per l'adozione del piano; alle Regioni verrebbe infatti consentita la massima discrezionalità nell'individuazione dello strumento previsto per la relativa approvazione, ferma restando la necessità di rispettare le prescrizioni indicate, che nella specie erano state tutte adempiute.

Secondo la Regione, pertanto, l'approvazione del piano con atto legislativo andrebbe intesa in senso puramente formale, attesa la sostanziale conformità dell'iter di approvazione al modello procedimentale tracciato dal legislatore statale.

2.2.– Sulle restanti censure la Regione – dopo aver adombrato una possibile difformità dei parametri interposti evocati dal ricorrente rispetto alla disciplina europea di settore – ha analizzato le previsioni di piano inerenti alla quantità ed alla tipologia dei rifiuti da trattare, dettagliando proprie osservazioni tecniche a confutazione del ricorso, e ciò sia con riferimento alla lamentata contrarietà delle previsioni del piano ai livelli di fabbisogno indicati dalla normativa statale, sia con riferimento alla dedotta violazione della «gerarchia dei rifiuti».



3.- In prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria illustrativa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

### *Considerato in diritto*

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonché dell'adeguato piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, composto dagli Allegati a tale legge, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, della Costituzione.

1.1.- Il ricorrente ritiene che la Regione, nel provvedere all'adeguamento del piano mediante legge anziché mediante atto amministrativo, abbia leso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nonché il principio generale di «primarietà dell'ambiente».

Al riguardo, osserva che l'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), prevede che le Regioni predispongano e adottino i piani di gestione dei rifiuti applicando la procedura in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), e rendano disponibili le informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.

Tale previsione, ad avviso del ricorrente, imporrebbe alle Regioni di adottare il piano con atto amministrativo, all'esito di un procedimento che consenta una piena valutazione degli interessi ad esso sottesi, inerenti alla materia dell'ambiente. Di qui la violazione, consistita nel mancato rispetto di tale previsione della legge statale, che costituisce un livello minimo di tutela cui le Regioni sono tenute ad uniformarsi.

1.2.- La disposizione regionale violerebbe inoltre gli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, Cost., perché si porrebbe in ulteriore contrasto con i livelli minimi di tutela uniforme sul territorio nazionale e con il contenuto della funzione amministrativa statale di carattere programmatico stabiliti dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016 (Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati).

Il piano adeguato, infatti, conterrebbe previsioni contrastanti con le stime relative al fabbisogno ed alla capacità di smaltimento della Regione Abruzzo di cui alle richiamate norme statali.

1.3.- Il ricorrente evidenzia, infine, che il piano regionale prevede un ingente ricorso allo smaltimento in discarica in sostituzione dell'incenerimento con recupero energetico, ponendosi così in contrasto con la «gerarchia dei rifiuti» stabilita dall'art. 179, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, con conseguente ulteriore violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

2.- La prima questione è fondata.



2.1.– Attraverso tale censura il ricorrente contesta la fonte con cui il piano è stato adeguato, assumendo che non sarebbe consentito al legislatore regionale sostituirsi all'amministrazione della Regione nel compimento di un'attività che la legge statale riserverebbe alla sfera amministrativa.

Con la disposizione in questione, in effetti, la Regione Abruzzo ha provveduto con legge, anziché con atto amministrativo, all'adeguamento del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, di cui all'art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006; e ciò in conformità alla previsione dell'art. 11, comma 4-bis, della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), che prescrive la forma dell'atto legislativo per ogni adeguamento del piano.

2.2.– Va anzitutto rilevato che – stante la pacifica riconducibilità della disciplina dei rifiuti alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 150 del 2018 e n. 244 del 2016) – il legislatore nazionale ha titolo per imporre alle Regioni di provvedere nella forma dell'atto amministrativo, anziché in quella della legge.

Dopo la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, questa Corte ha infatti osservato che la legge dello Stato, nell'esercizio di una competenza esclusiva, può vietare che la funzione amministrativa regionale venga esercitata in via legislativa (sentenze n. 44 del 2010, n. 271 e n. 250 del 2008); e tanto perché «[i]n tale area riservata di competenza, per quanto la funzione amministrativa debba essere allocata al livello di governo reputato idoneo ai sensi dell'art. 118 Cost., il compito sia di individuare questo livello, sia di disciplinare forma e contenuto della funzione, non può che spettare al legislatore statale» (sentenza n. 20 del 2012).

Poiché, tuttavia, l'art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006 non pone un vincolo esplicito in tal senso, limitandosi a prevedere che per l'approvazione (e l'adeguamento) dei piani di gestione integrata dei rifiuti si applichi la procedura in materia di VAS, si tratta di valutare se detta disposizione vada interpretata nel senso proposto dal ricorrente, ossia come prescrittiva di un atto amministrativo di pianificazione.

2.3.– A tale quesito va data risposta affermativa.

Sul punto, questa Corte ha osservato, in via generale, che «il passaggio dal provvedere in via amministrativa alla forma di legge è più consono alle ipotesi in cui la funzione amministrativa impatta su assetti della vita associata, per i quali viene avvertita una particolare esigenza di protezione di interessi primari “a fini di maggior tutela e garanzia dei diritti [...]”; viceversa, nei casi in cui la legislazione statale, nelle materie di competenza esclusiva, conformi l'attività amministrativa all'osservanza di criteri tecnico-scientifici, lo slittamento della fattispecie verso una fonte primaria regionale fa emergere un sospetto di illegittimità” (sentenza n. 20 del 2012; nello stesso senso sentenze n. 90 del 2013 e n. 143 del 1989).

Rientra in tali casi l'ipotesi in cui la materia dell'intervento riguardi la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Al riguardo, questa Corte, più recentemente, ha precisato che le norme statali che rimettono la definizione di interventi regionali ad atti di pianificazione devono intendersi prescrittive della forma dell'atto amministrativo; solo così, infatti, è possibile assicurare «le “garanzie procedurali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l'acquisizione di pareri tecnici”, con conseguente divieto per la regione di ricorrere ad una legge-provvedimento» (sentenza n. 174 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 139 del 2017).

La tutela dell'ambiente, peraltro, implica che l'intervento regionale previsto dalla legislazione statale avvenga «nel rispetto del modulo procedimentale e dei criteri fissati dalla legislazione stessa, motivando la scelta compiuta in modo da garantire la controllabilità della discrezionalità esercitata nelle competenti sedi giurisdizionali» (sentenza n. 173 del 2017 nonché, più in generale, sentenza n. 85 del 2013).



Del resto, l'atto amministrativo costituisce il punto di approdo di un'adeguata attività istruttoria svolta nella sede procedimentale, aperta al coinvolgimento degli enti territoriali e dei soggetti privati interessati, e quindi preordinata all'apprezzamento e alla sintesi delle plurime istanze coinvolte (siano esse statali, locali o private); è in tale sede che dette istanze possono adeguatamente emergere ed essere valutate in modo trasparente, e ciò non solo a garanzia dell'imparzialità della scelta – nel rispetto del principio di cui all'art. 97 Cost. – ma anche e soprattutto per il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell'interesse primario coinvolto, che consiste nell'inveramento della tutela ambientale (sentenze n. 69 e 66 del 2018).

2.4.– Si può dunque ritenere che quando il legislatore statale prescrive l'adozione di una "procedura", comprendendovi la partecipazione degli interessati e l'acquisizione di pareri tecnici, «abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue» (sentenza n. 310 del 2012).

E ciò è quanto accade nel caso di specie, atteso che l'art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che il piano sia approvato previa acquisizione ed elaborazione di dati tecnici concernenti tipo, quantità e fonte dei rifiuti, con l'espressa indicazione dei criteri per l'individuazione dei siti di smaltimento o di recupero, e che si applichi la procedura in materia di VAS, con il rilascio dei pareri di Province, Comuni ed Autorità d'ambito, la partecipazione del pubblico e degli interessati, l'indicazione delle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione.

3.– Poiché, invece, il legislatore abruzzese ha adeguato in forma di legge il piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, omettendo di dar corso all'adeguata valutazione dei diversi interessi coinvolti nella materia così come previsto dal legislatore statale, e perciò derogando ad una previsione finalizzata alla tutela dell'ambiente, sussiste il denunziato vizio di legittimità costituzionale.

3.1.– Tale vizio, peraltro, colpisce non solo l'impugnato art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2018 ed il piano allegato, ma, in via consequenziale, anche l'art. 11, comma 4-bis, della legge reg. Abruzzo n. 45 del 2007, aggiunto dall'art. 11, comma 1, della legge reg. Abruzzo 29 dicembre 2011, n. 44, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)», che stabilisce una riserva di legge per l'adeguamento del piano regionale dei rifiuti.

Quest'ultima previsione, infatti, quantunque estranea alle censure del ricorrente, è manifestamente correlata con la norma regionale impugnata, perché è all'origine del vizio della stessa, evidenziando così la necessità di estendere ad essa la dichiarazione di illegittimità costituzionale (in senso conforme, fra le altre, sentenze n. 49 del 2018 e n. 274 del 2017).

La fondatezza della prima questione, di carattere dirimente perché concerne la forma dell'intervento regionale, comporta l'assorbimento delle restanti ragioni di censura, che ineriscono ai contenuti del piano regionale dei rifiuti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE



1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonché del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (PRGR) adeguato, composto dagli Allegati a tale legge;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), dell'art. 11, comma 4-bis, della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, recante «Norme per la gestione integrata dei rifiuti», aggiunto dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 29 dicembre 2011, n. 44, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*

